



DIREZIONE POLIZIA LOCALE – MOBILITA'

Gara d'Appalto

**AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOTIFICAZIONI A MEZZO POSTA DI ATTI
GIUDIZIARI E COMUNICAZIONI CONNESSE (LEGGE 20 NOVEMBRE 1982, N. 890)
DI VIOLAZIONI DEL CODICE DELLA STRADA - ART. 201 D.LVO 285/1992**

CIG: 8977162C6D

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO:

Funzionario Manuela Schibeci

DIRIGENTE:

Dott.ssa Gioconda Sassi

CAPITOLATO SPECIALE PER L’AFFIDAMENTO DELLE NOTIFICAZIONI, A MEZZO POSTA, DI ATTI GIUDIZIARI E COMUNICAZIONI CONNESSE (LEGGE 20 NOVEMBRE 1982, N. 890) DI VIOLAZIONI DEL CODICE DELLA STRADA - ART. 201 D.LVO 285/1992, SU TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE- COMUNE DI TERNI- DIREZIONE POLIZIA LOCALE- MOBILITA’.

ART.1 OGGETTO DELL'APPALTO

Il presente appalto ha ad oggetto il Servizio di raccolta e recapito degli atti giudiziari e comunicazioni connesse (legge 20 novembre 1982, n. 890), relativi a sanzioni amministrative accertate ai sensi del Codice della Strada e leggi complementari, invii postali così come definiti e disciplinati dal D. lgs 22/07/1999 n. 261 e s.m.i. e dalla delibera Agcom 77/18CONS recante "Approvazione del regolamento in materia di rilascio delle licenze per svolgere il servizio di notificazione a mezzo posta di atti giudiziari e comunicazioni connesse e di violazioni del codice della strada (art. 201 del D.L.vo 30 aprile 1992, n. 285) " **per notificazione degli atti giudiziari si intende l’attività di notificazione, a mezzo del servizio postale, ai sensi dell’art. 5 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, degli atti giudiziari e comunicazioni connesse di cui alla legge n. 890/1982**". Il servizio dovrà essere prestato con le garanzie, per il Comune di Terni e per i destinatari, di qualità, continuità, accessibilità, raccolta, distribuzione e trasparenza di cui all’art. 3 del D.L.vo 261/1999 e dovrà rispettare gli obblighi di qualità minima stabiliti dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ai sensi della legge 4 agosto 2017, n. 124.

Il servizio in particolare prevede il ritiro e la consegna, la spedizione e il recapito su tutto il territorio nazionale degli atti giudiziari relativi a sanzioni amministrative accertate ai sensi del Codice della Strada così come specificamente descritto negli articoli successivi al presente Capitolato.

Il servizio è effettuato nel rispetto del principio di unitarietà del processo, volto ad assicurare la certezza legale della conoscenza dell’atto da parte del destinatario; per tale motivo il processo di notifica non può essere segmentato nelle varie fasi attraverso l’istituto del subappalto. Il servizio di notificazione degli atti giudiziari deve essere svolto secondo le modalità, gli standard di qualità dei singoli invii e dell’intero processo di notifica, dalla spedizione del piego alla restituzione dell’avviso di ricevimento previsti dal *Regolamento in materia di rilascio delle licenze per svolgere il servizio di notificazione a mezzo posta di atti giudiziari e comunicazioni connesse* (art. 201 D. L.vo 30.04.1992, n. 285" ALLEGATO A alla delibera n. 77/18/CONS dell’AGICOM).

ART. 2. DURATA DELL'APPALTO

La durata del servizio partirà dalla stipula del contratto ed avrà durata, nelle more dell’espletamento della gara europea, fino a concorrenza dell’importo appaltato.

Alla scadenza del contratto l'operatore aggiudicatario sarà tenuto, qualora il Comune di Terni ne faccia richiesta, a proseguire il servizio alle medesime condizioni contrattuali o più favorevoli per il soggetto appaltante per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure volte all'individuazione di un nuovo fornitore contraente.

Alla scadenza del contratto, fatto salvo quanto previsto nel periodo precedente, il rapporto si intende risolto di diritto senza obbligo di disdetta e/o preavviso.

ART. 3. VALORE DELL'APPALTO

L'importo presunto dell'Appalto, è pari a € 107.950,00 (Euro centosettemilanovecentocinquanta/00), al netto dell'I.V.A. ai sensi di legge, con un importo a base d'asta determinato al successivo art. 34 per la notifica di ogni atto giudiziario compresi i costi relativi alle Comunicazione di Avvenuta Notifica - CAN o Comunicazione Avvenuto Deposito - CAD e relativa rendicontazione cartacea e informatica. L'importo stimato tiene conto della media degli ultimi tre anni di invii degli atti giudiziari a mezzo del gestore universale Poste Spa.

I costi della sicurezza sono stimati pari a € 0,00 in quanto nello svolgimento dei servizi oggetto del presente appalto non sono rilevabili rischi interferenti per i quali sia necessario adottare relative misure di sicurezza (DUVRI).

Si precisa che, per effetto dell'applicazione delle disposizioni del nuovo Codice dell'Amministrazione Digitale ispirate all'obiettivo di una progressiva riduzione del ricorso alla corrispondenza cartacea, il volume delle spedizioni potrà essere soggetto a diminuzioni. Nessuna indennità o rimborso saranno dovuti a qualsiasi titolo all'operatore aggiudicatario per il caso di mancato raggiungimento o superamento dell'importo stimato.

L'affidamento è a misura, pertanto il corrispettivo contrattuale è determinato applicando la percentuale di ribasso offerta dall'aggiudicatario in sede di gara sull'importo a base d'asta di seguito indicato nel presente documento alle unità di fatto spedite dall'amministrazione appaltante. Null'altro sarà dovuto all'aggiudicatario. La percentuale di ribasso offerta rimarrà invariata per tutta la durata del servizio. Il corrispettivo si intende comprensivo di tutte le obbligazioni e gli oneri a carico dell'aggiudicatario previsti dal capitolato e dall'offerta tecnica.

ART. 4. DESCRIZIONE DEL SERVIZIO E SPECIFICHE TECNICHE

Ritiro della corrispondenza in partenza.

La corrispondenza sarà conferita a cura della Società incaricata dal Comune di Terni per la preparazione degli atti (stampa e imbustamento) presso gli uffici che la ditta aggiudicataria dovrà mettere a disposizione su tutto il territorio nazionale. Gli atti regolarmente imbustati secondo gli standard di allestimento e di confezionamento previsti saranno accompagnati da una distinta recante data di consegna e numero degli invii

Saranno a carico dell'appaltatore la spedizione, distribuzione e recapito al destinatario di tutta la corrispondenza presa in carico - atti giudiziari - nell'ambito di tutto il territorio nazionale.

Il servizio di recapito della corrispondenza deve avvenire in conformità alla normativa vigente e prevede le seguenti attività:

- il recapito è effettuato tramite consegna al destinatario o altro soggetto abilitato ai sensi del Codice Civile (artt. 137 e seguenti) previa firma per ricevuta. Se la sottoscrizione è rifiutata, la prova della consegna è fornita dall'addetto al recapito in qualità di incaricato di pubblico servizio, che ne darà atto nella relata di notifica.

In caso di assenza del destinatario, deve essere lasciato un avviso con il quale si informa che l'atto giudiziario è disponibile per il ritiro e sarà tenuto in giacenza presso gli uffici di deposito dell'aggiudicatario di cui al successivo art. 7, per un periodo di 6 mesi, trascorsi i quali la corrispondenza non ritirata sarà restituita al Comune con indicazione sulla relativa busta dell'esito del recapito ("compiuta giacenza").

L'avviso lasciato al destinatario deve riportare anche l'indicazione del numero di telefono dell'aggiudicatario, il domicilio e gli orari per il ritiro dell'atto giudiziario.

La cartolina di ricevimento deve ritornare al soggetto incaricato dal Comune per la stampa ed imbustamento, entro il termine massimo di 10 giorni lavorativi successivi all'avvenuta ricezione del plico da parte del destinatario. Nell'ipotesi di smarrimento, l'Appaltatore deve fornire idonea attestazione dell'avvenuta consegna. Gli invii con indirizzo inesatto o insufficiente potranno essere recapitati quando all'appaltatore risulti individuabile il

destinatario in modo certo ed univoco. Qualora ciò non sia possibile, gli stessi dovranno essere restituiti al soggetto incaricato dal Comune per la stampa ed imbustamento con indicazione sulla busta della causale del mancato recapito: "destinatario sconosciuto, trasferito, irreperibile, deceduto, indirizzo inesatto, indirizzo insufficiente, indirizzo inesistente" entro 15 (quindici) giorni dalla consegna del plico. La restituzione dovrà essere effettuata con una distinta dove verranno specificati i dettagli dei mancati recapiti: tale distinta dovrà essere trasmessa contestualmente alla pec istituzionale del Comune di Terni. L'appaltatore dovrà conformarsi a qualsiasi disciplina sopravvenga in vigore del contratto in relazione allo svolgimento del servizio.

ART. 5 TEMPI DI CONSEGNA DELL'ATTO GIUDIZIARIO

Per il recapito nel territorio nazionale l'aggiudicatario è tenuto a rispettare i seguenti tempi di consegna massimi:

- entro il 5° giorno lavorativo (sabato e festivi esclusi) successivo alla presa in carico.

Si ritengono adeguati gli standard di cui all'allegato 2 delibera AGCOM 77/2018/cons.

ART. 6. - RENDICONTI E REPORTISTICA

Come anticipato al precedente art. 4, all'atto della consegna della corrispondenza- atti giudiziari- in partenza da parte della società incaricata dal Comune di Terni, sarà fornita dagli addetti, una distinta riepilogativa riportante il numero degli atti giudiziari.

Il giorno successivo al ritiro, l'aggiudicatario dovrà restituire la documentazione in oggetto come di seguito specificato:

- gli elenchi degli atti giudiziari inviati, vidimati dall'ufficio incaricato della spedizione.

L'aggiudicatario dovrà altresì redigere e produrre:

- un report analitico mensile dell'attività svolta, contenente il totale della spesa con i parziali del numero di pezzi spediti ed i relativi importi; tale report sarà inviato al Comune di Terni entro il giorno 5 del mese successivo.

ART. 7. SEDE OPERATIVA ED UFFICI DI DEPOSITO/GIACENZA

Per la regolare esecuzione delle attività descritte nel presente capitolato prestazionale, l'operatore economico aggiudicatario si obbliga a costituire nel capoluogo comunale la Sede Operativa di riferimento nonché, considerata la necessità di garantire tempi brevi di gestione del servizio in un'area estesa come quella del Comune di TERNI, attesa in ogni caso la limitazione temporale dell'affidamento, un minimo di 3 (tre) uffici di deposito/giacenza della corrispondenza raccomandata inesitata nelle seguenti frazioni:

- Zona Borgo Rivo;
- Zona Borgo Bovio;
- N. 1 Centro Città;

Detti uffici, tra i quali può essere ricompresa la sede operativa, dovranno essere facilmente identificabili dai cittadini, con esclusione, quindi, di commistioni con esercizi prevalentemente commerciali, dotati di idonei requisiti di sicurezza e riservatezza.

Gli orari di apertura minimi dovranno essere i seguenti:

- la Sede Operativa presso il capoluogo resterà aperta per otto ore al giorno dal lunedì al venerdì e per minimo di quattro ore il sabato mattina, a partire dalle ore 8:00 - 8:30;
- gli altri due Uffici dovranno garantire l'apertura giornaliera continuata per almeno quattro ore dal lunedì al sabato a partire dalle ore 8.00 - 8:30 e almeno una apertura pomeridiana dalle 15.00 alle 19.00.

Eventuali orari ridotti dovranno essere concordati con il Comune. Sia gli Uffici di Deposito che la Sede Operativa dovranno essere perfettamente funzionanti alla data di avvio dei servizi, pena la risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell'art. 1456 C.C.

ART. 8 OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIO

L'aggiudicatario si impegna ad eseguire le prestazioni oggetto dell'appalto a regola d'arte e nel rispetto delle norme vigenti impiegando, a propria cura e spese, tutte le strutture ed il personale necessari secondo le prescrizioni contenute nel presente capitolato. In particolare l'appaltatore dovrà:

- predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza;
- osservare, negli adempimenti richiesti dal servizio, tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo potranno essere predisposte e comunicate dall'Amministrazione;
- comunicare tempestivamente all'Amministrazione le eventuali variazioni intervenute nel proprio assetto organizzativo coinvolto nell'esecuzione dell'appalto, indicando i nominativi dei nuovi responsabili;
- costituire la sede operativa e almeno 2 uffici di deposito come meglio descritto all'art. 7;
- mettere a disposizione e garantire il corretto funzionamento dei recapiti telefonici ed email/PEC utilizzati per l'invio di tutte le comunicazioni relative all'affidamento.

ART. 9. RAPPRESENTANTE DELL'IMPRESA AGGIUDICATARIA REFERENTE

L'aggiudicatario dovrà nominare, prima dell'inizio dello svolgimento dei servizi, un proprio Referente incaricato di dirigere, coordinare e controllare l'attività del personale addetto e di gestire i rapporti con il responsabile dell'amministrazione comunale (RUP).

In caso di assenza del predetto referente, l'aggiudicatario dovrà comunicare al Comune il nominativo di un suo sostituto e dovrà rendere noto il telefono fisso, il numero di cellulare e l'indirizzo e-mail/PEC sia del referente che del suo sostituto.

Ad essi, il Comune si rivolgerà direttamente per ogni problema che dovesse sorgere durante l'espletamento del servizio.

Quanto dichiarato e sottoscritto dal referente e dal suo sostituto sarà considerato dichiarato e sottoscritto in nome e per conto dell'appaltatore.

ART. 10 PERSONALE ADDETTO ALL'EROGAZIONE DEL SERVIZIO

In considerazione delle caratteristiche del servizio oggetto dell'appalto e tenuto conto che il servizio dovrà essere svolto su tutto il territorio nazionale, l'aggiudicatario deve garantire una dotazione organica adeguata ricorrendo a personale regolarmente assunto, nonché in possesso dei requisiti professionali necessari a consentire un corretto e puntuale espletamento delle attività richieste. Detto personale, munito di divisa aziendale e tesserino di riconoscimento, dovrà garantire la riservatezza dei dati e delle informazioni acquisite o comunque conosciute ed il rispetto delle disposizioni normative in materia di trattamento dei dati personali e sensibili. L'aggiudicatario si obbliga ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti, condizioni economiche e normative non inferiori a quelle risultanti dal C.C.N.L. di categoria, oltre che ad adempiere agli obblighi assistenziali, previdenziali, assicurativi e di sicurezza relativi al personale impiegato nello svolgimento del servizio.

Il personale addetto è tenuto all'osservanza anche del Codice di Comportamento dei Dipendenti pubblici (DPR n.62 del 16/04/2013) nonché le specifiche prescrizioni del Codice di Comportamento del Comune di Terni, entrambi reperibili sul sito internet istituzionale dell'ente al seguente link: www.comune.terni.it

Laddove il personale assegnato non dovesse soddisfare i requisiti richiesti o avesse assunto comportamenti non adeguati nei rapporti con l'utenza, l'ente appaltante si riserva la facoltà di poterne richiedere l'immediata sostituzione.

ART. 11. INTERRUZIONI E SCIOPERI

La ditta aggiudicataria non potrà interrompere o sospendere l'esecuzione del servizio in seguito a decisione unilaterale, prefigurandosi in caso contrario inadempienza contrattuale con conseguente risoluzione del contratto per colpa.

Diversamente dall'ipotesi di cui sopra, l'interruzione del servizio per cause di forza maggiore non dà luogo a responsabilità alcuna delle parti. Per cause di forza maggiore si intende qualsiasi evento eccezionale, imprevedibile e al di fuori del controllo dell'aggiudicatario e che egli non possa evitare. Non costituiscono cause di forza maggiore la presenza di traffico, la carenza di organico o un guasto dei mezzi utilizzati per l'espletamento del servizio.

In caso di sciopero dei propri dipendenti, la ditta aggiudicataria sarà tenuta a darne comunicazione scritta al Comune di Terni-Direzione Polizia Locale-Mobilità in via preventiva e tempestiva. Nel caso lo sciopero si protragga oltre le 24 ore continuative, l'affidatario è tenuto a garantire il servizio di consegna degli atti giudiziari.

Si applicano, comunque, le disposizioni della legge n. 146/1990 e s.m.i., costituendo il servizio oggetto dell'appalto servizio pubblico essenziale.

ART. 12. FATTURAZIONE E PAGAMENTI

I pagamenti avvengono dietro presentazione di fattura mensile relativa alle prestazioni effettivamente rese nel mese precedente applicando le tariffe così come determinate dal ribasso offerto.

Il codice IPA da inserire nella fattura elettronica è il seguente: **9GDMN6**.

Il Comune di Terni- Direzione Polizia Locale-Mobilità, previa verifica e controllo dei dati indicati riferiti ai quantitativi spediti e ai relativi scaglioni di spesa, provvederà alla liquidazione di quanto dovuto nel termine di 60 giorni dalla data di ricezione della documentazione, con versamento nel conto corrente dedicato indicato. Tale termine è da considerarsi sospeso nel caso la fattura sia stata respinta perché incompleta, contestata o irregolare fiscalmente. Il pagamento delle fatture è subordinato alla verifica della regolarità contributiva dell'Appaltatore (DURC) e Agenzia delle Entrate.

Nel caso che i tempi di rilascio degli esiti delle verifiche da parte degli Enti competenti non siano compatibili con il termine di cui sopra, l'eventuale pagamento oltre i 60 giorni, dipendente esclusivamente da tale fattore, non è imputabile al Comune di Terni.

L'eventuale ritardo nel pagamento per cause non imputabili al Comune non potrà essere invocato dall'Appaltatore per la risoluzione o per la sospensione del contratto, né per avanzare pretese di risarcimento danni o di pagamento di interessi moratori.

ART. 13. SUBAPPALTO

Non ammesso

ART. 14. CESSIONE DEL CONTRATTO

E' vietata la cessione, anche parziale, del contratto. Nei casi di cessione, trasferimento, fusione e scissione d'azienda si applica il disposto dell'art. 106 c.1 lett. d) del D. Lgs 50/2016.

Art. 15. AGGIUDICAZIONE

L'Amministrazione si riserva di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purché valida e conveniente per l'Amministrazione, e di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto ai sensi dell'art. 95, comma 12 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

Art. 16. CAUZIONE

Visto il D.L. 16.07.2020 n. 76 recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale", ove all'art.1 comma 4 testualmente recita: "Per le modalità di affidamento di cui al presente articolo la stazione appaltante non richiede le garanzie provvisorie di cui all'articolo 93 del decreto legislativo n. 50 del 2016, salvo che, in considerazione della tipologia e specificità della singola procedura, ricorrano particolari esigenze che ne giustifichino la richiesta, che la stazione appaltante indica nell'avviso di indizione della gara o in altro atto equivalente", non si procede con la richiesta della garanzia provvisoria.

In caso di aggiudicazione dovrà essere prestata: cauzione definitiva ai sensi dell'art. 103 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

Le garanzie richieste dovranno risultare conformi al D.M. 31/2018.

Art. 17. PENALITA' E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Qualora la Ditta non adempia agli obblighi, o evada l'esecuzione dei punti dettagliati nelle caratteristiche del servizio del presente capitolato, è tenuta al pagamento delle seguenti penalità:

- € 200,00 per ogni violazione alle clausole del presente capitolato; L'applicazione della penalità dovrà essere preceduta da regolare contestazione scritta rilevante l'inadempienza; le penalità saranno prelevate dalle competenze della Ditta, in uno dei seguenti modi: - dietro presentazione

di nota di credito da parte della Ditta affidataria o mediante detrazione dalle fatture emesse dalla Ditta a fronte di prestazioni.

In tutti i casi di inadempimento da parte dell'aggiudicatario degli obblighi derivanti dall'appalto, il contratto può essere risolto, ai sensi delle disposizioni del codice civile. In particolare l'Amministrazione avrà la facoltà di risolvere il contratto nei seguenti casi:

- abbandono del servizio da parte della Ditta;
- gravi violazioni degli obblighi contrattuali non eliminate dalla ditta, anche a seguito di diffide formali ad adempiere;
- insorgenza di tre gravi ritardi nell'effettuazione del servizio rispetto alle tempistiche indicate;
- violazione delle disposizioni sulla tracciabilità dei pagamenti ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010;
- accertamento di altre inadempienze o fatti che rendano impossibile la prosecuzione dell'appalto, anche se non contemplati nel presente capitolato, ai sensi dell'art. 1453 del Codice Civile.

La risoluzione comporterà tutte le conseguenze di legge e di contratto, compresa la facoltà dell'Amministrazione di affidare il servizio a terzi. Alla ditta verrà corrisposto il prezzo contrattuale del servizio effettuato, sino al giorno della disposta risoluzione, detratte le penalità, le spese, i danni. Per l'applicazione delle suddette disposizioni, l'Amministrazione potrà rivalersi sui pagamenti spettanti alla ditta, senza bisogno di diffide formali. In caso di fallimento dell'operatore economico, il Comune di Terni si riserva la facoltà di recedere dal contratto. In caso di scioglimento del contratto, la Ditta affidataria è comunque impegnata a proseguire l'incarico fino a nuovo affidamento. In relazione all'istituto della risoluzione del contratto, l'Amministrazione applica la disciplina degli artt. 107 – Sospensione, 108 – Risoluzione, 109 – Recesso, 110 - Procedure di affidamento in caso di fallimento dell'esecutore o di risoluzione del contratto e misure straordinarie di gestione, del nuovo Codice dei contratti pubblici. Prima di procedere alla risoluzione del contratto per inadempimento o all'applicazione delle penali, l'Amministrazione provvede a contestare per iscritto alla ditta il relativo inadempimento. Qualora entro 10 giorni non pervengano motivazioni che, a giudizio dell'Amministrazione, escludano l'imputabilità dell'inadempimento alla Ditta affidataria, vengono applicate le penali e/o risolto il contratto come stabilito.

Agli effetti dell'applicazione di tale penale sarà considerata come non avvenuta la consegna dei lavori che siano stati rifiutati in sede di accettazione perché non regolari nonché la notifica dell'atto giudiziario eseguita oltre i termini di legge.

ART. 18 – RECESSO E/O RIDUZIONE DEL SERVIZIO

Resta nella facoltà dell'Ente ridurre o rimodulare in qualsiasi momento il contratto nei casi di corrispondente contrazione parziale dei servizi interessati dall'appalto oppure per disposizioni legislative, ovvero di recedere dal contratto medesimo dandone avviso all'impresa appaltatrice mediante PEC con un preavviso di un mese. In tal caso all'impresa appaltatrice non compete alcun corrispettivo per il recesso.

ART. 19. TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Ai fini della Legge 136/2010 relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari la Ditta:

- si assume, a pena di nullità assoluta degli eventuali rapporti contrattuali da porre in essere, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge in oggetto;

- si impegna, in caso di affidamento, in relazione all'art. 3 della Legge suddetta, a fornire gli estremi del conto corrente dedicato, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad agire sul conto corrente medesimo;

-è consapevole che l'eventuale rapporto contrattuale posto in essere verrà risolto automaticamente qualora le transazioni relative ad esso siano state eseguite senza avvalersi di Istituti di Credito o di Poste Italiane spa.

ART. 20. STIPULA DEL CONTRATTO E SPESE CONTRATTUALI

Ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D. Lgs. 50/2016 il contratto è stipulato in modalità elettronica secondo le norme vigenti.

ART. 21. CONTENZIOSO

Per quanto non espressamente indicato nel presente capitolato si fa riferimento a tutte le norme riguardanti la materia. Per tutte le controversie che dovessero insorgere in ordine all'esecuzione del contratto di cui al presente capitolato è competente il Foro di Terni.

ART. 22. ESECUZIONE IN DANNO

Qualora l'Appaltatore ometta di eseguire, anche parzialmente, i servizi indicati nel presente capitolato, il Comune potrà ordinare ad altra impresa l'esecuzione parziale o totale dei servizi omessi dall'Appaltatore stesso previa comunicazione effettuata a quest'ultimo, addebitando allo stesso i relativi costi e danni eventualmente derivanti al Comune.

Per l'esecuzione di tali prestazioni il Comune potrà rivalersi, mediante trattenute, sui crediti dell'appaltatore o sulla cauzione definitiva che dovrà, in tal caso, essere immediatamente reintegrata

ART. 23 - TUTELA DEI DATI PERSONALI E RISERVATEZZA

Nell'ambito del trattamento dei dati personali connessi all'espletamento delle attività previste dal presente Capitolato, il Comune di Terni, in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali, ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. n. 196/2003 e GDPR 2016/679 nomina con apposito atto all'uopo predisposto, l'aggiudicatario e gli altri soggetti che saranno eventualmente individuati, ciascuno per le rispettive e specifiche competenze, responsabili del trattamento medesimo.

In esecuzione del presente capitolato e del relativo atto di nomina a responsabile, l'aggiudicatario e gli altri soggetti eventualmente individuati, si impegnano ad osservare le disposizioni in esso indicate. In conseguenza di quanto sopra l'aggiudicatario diviene, per gli effetti del D. Lgs. n. 196/03 e s.m.i. in materia di protezione dei dati personali, responsabile esterno del trattamento dei dati personali connessi all'attività svolta e ne assume le derivanti responsabilità.

I dati trasmessi dal Comune di Terni saranno utilizzati per le sole finalità di svolgimento delle prestazioni richieste e per il tempo strettamente necessario all'espletamento delle stesse.

Il Comune di Terni e l'aggiudicatario, ciascuno per le rispettive competenze, assicurano il rispetto delle disposizioni di cui al citato D. Lgs. n. 196/2003 e ss. mm. e ii., anche con riferimento alle misure di sicurezza. In particolare, l'aggiudicatario, in relazione al servizio prestato, si impegna ad adottare nell'ambito della propria struttura, conformemente al titolo V, parte I, del D. Lgs. n. 196/03 e s.m.i. e all'Allegato B) del D. Lgs. n. 196/03 e s.m.i. le misure minime di sicurezza atte ad evitare il rischio di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati stessi, nonché l'accesso non autorizzato o il trattamento non consentito o non conforme alla finalità del servizio dei dati personali.

L'aggiudicatario si impegna a designare incaricati del trattamento dei dati personali le persone fisiche di cui si avvalga, ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. n. 196/03 e s.m.i.

Il Comune di Terni e l'aggiudicatario dichiarano di essere a conoscenza che le informazioni e i dati saranno oggetto di trattamento con modalità cartacee ed elettroniche da parte del personale delle rispettive strutture a ciò preposte, ai fini dell'esecuzione degli obblighi scaturenti dal presente capitolato e dell'adempimento dei connessi obblighi normativi nazionali ed europei.

Il Comune di Terni e l'aggiudicatario si impegnano reciprocamente a assicurare che i dati saranno utilizzati esclusivamente per il perseguimento dei fini istituzionali del Comune ed i medesimi potranno essere comunicati o resi accessibili a terzi secondo le modalità concordate con il Comune nel rispetto del D. Lgs. n. 196/2003 e del GDPR 2016/679.

ART. 24. COPERTURE ASSICURATIVE

L'aggiudicatario è responsabile, nei confronti della Stazione Appaltante, dei danni di qualsiasi natura, materiali o immateriali, diretti o indiretti, causati a cose o persone e connessi all'esecuzione del contratto, anche se derivanti dall'operato dei suoi dipendenti. E', inoltre, diretto ed unico responsabile di ogni conseguenza negativa, sia civile che penale, derivante dall'inosservanza o dalla imperfetta osservanza delle norme vigenti e, in particolare, dei danni a persone o cose derivanti da imprudenza, imperizia o negligenza nell'esecuzione dei servizi. Al fine di garantire una maggiore tutela dell'Amministrazione Comunale e dei terzi/utenti, l'aggiudicatario dovrà stipulare- o dimostrare di possedere- una polizza assicurativa di responsabilità Civile per danni a persone e/o cose (RCTO) per i rischi derivanti dal presente appalto. La polizza dovrà prevedere esplicitamente nella descrizione del rischio l'efficacia delle garanzie prestate per ogni e qualsiasi rischio derivante dall'espletamento del presente capitolato, comprese tutte le operazioni di attività inerenti, accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata. Si precisa in proposito che la polizza dovrà prevedere i seguenti massimali minimi:

- Responsabilità Civile verso Terzi (RCT): € 1.000.000,00 unico per sinistro;
- Responsabilità Civile verso i Prestatori d'Opera (RCO): € 1.000.000,00 unico per sinistro;
- Massimale per sinistro interessante entrambe le garanzie RCT e RCO: € 1.000.000,00.

Si precisa inoltre che l'eventuale inoperatività totale o parziale delle coperture non esonererà in alcun modo l'aggiudicatario dalle responsabilità di qualsiasi genere eventualmente ad essa imputabili ai sensi di legge, lasciando in capo allo stesso la piena soddisfazione delle pretese dei danneggiati e, pertanto:

- L'Amministrazione Comunale sarà sempre tenuta indenne per eventuali danni non coperti- o coperti parzialmente- dalla polizza assicurativa (garanzie escluse/limiti di indennizzo etc);
- Le eventuali franchigie e/o scoperti presenti nel contratto per specifiche garanzie non potranno in nessun caso essere opposti ai danneggiati od all'Amministrazione comunale;

Il contratto assicurativo dovrà avere efficacia per l'intero periodo di durata del contratto ed una fotocopia integrale dei documenti contrattuali di compagnia (condizioni generali complete corredate da eventuali condizioni integrative od aggiuntive) dovrà essere presentata agli uffici competenti prima dell'inizio del servizio.

ART. 25. DISCIPLINA DEGLI INDENNIZZI

Ai servizi oggetto del presente capitolato si applicano le disposizioni della Delibera AGCOM 600/2018/CONS recante "Approvazione del regolamento in materia di misure e modalità di corresponsione degli indennizzi relativi alle notificazioni di atti a mezzo del servizio postale" e del relativo allegato A.

In sintesi:

- a) In caso di smarrimento del piego prima della notificazione al destinatario si applicano le disposizioni dell'art. 3 dell'allegato A alia a Delibera AGCOM 600/2018: il notificatore è tenuto a corrispondere all'amministrazione comunale un indennizzo pari a cinque volte il prezzo complessivamente corrisposto per la spedizione del piego e dell'avviso di ricevimento salvo che dimostri che lo smarrimento sia dovuto a cause di forza maggiore oggettive e opportunamente documentate;
- b) In caso di smarrimento dell'avviso di ricevimento del piego da parte del notificatore dopo la consegna del piego al destinatario si applicano le disposizioni dell'art. 4 dell'allegato A alia a Delibera AGCOM 600/2018: in sintesi l'operatore postale è tenuto a rilasciare, senza spese, un duplicato e a farlo avere all'amministrazione comunale mittente;
- c) In caso di Furto del piego contenente l'atto e dell'avviso di ricevimento prima che avvenga la notificazione si applicano le disposizioni dell'art. 5 dell'allegato A alla a Delibera AGCOM 600/2018;
- d) In caso di Furto dell'avviso di ricevimento del piego dopo la notificazione dell'atto si applicano le disposizioni dell'art. 6 dell'allegato A alia a Delibera AGCOM 600/2018;
- e) In caso di Danneggiamento del piego contenente l'atto ovvero dell'avviso di ricevimento prima della notifica al destinatario o contestualmente ad essa si applicano le disposizioni dell'art. 7 dell'allegato A alia a Delibera AGCOM 600/2018;
- f) In caso di Danneggiamento dell'avviso di ricevimento dopo la notifica al destinatario si applicano le disposizioni dell'art. 8 dell'allegato A alia a Delibera AGCOM 600/2018;

- g) In caso di smarrimento, furto o danneggiamento della Comunicazione di avvenuto deposito si applicano le disposizioni dell'art. 9 dell'allegato A alla Delibera AGCON 600/2018;
- h) In caso di Mancato rispetto degli obiettivi di qualità si applicano le disposizioni dell'art. 10 dell'allegato A alla Delibera AGCON 600/2018.
- i) Per le modalità di presentazione dei reclami e delle richieste di indennizzo e le modalità di corresponsione dei medesimi si fa riferimento agli artt. 11 e 12 dell'allegato A alla Delibera AGCOM 600/2018.

Art. 26. DECADENZA AL DIRITTO ALLA RISCOSSIONE DA PARTE DEL COMUNE

Qualora, per cause direttamente imputabili all'Appaltatore, si dovesse determinare la decadenza del diritto della parte del comune di Terni, incorporato nell'atto non correttamente notificato, l'Aggiudicatario sarà tenuto ad indennizzare il Comune per un importo pari a quanto dovuto dal contribuente destinatario dell'Atto giudiziario stesso ed inoltre i costi del servizio non saranno addebitati all'Ente emittente.

ART. 27. REVISIONE DEI PREZZI

I prezzi offerti in sede di gara rimarranno fissi ed invariabili per l'intera durata del contratto.

ART. 28. DIVIETI

E' fatto espresso divieto al fornitore contraente di:

- sospendere l'esecuzione dei servizi se non per mutuo consenso, e ciò anche nel caso in cui vengano in essere controversie giudiziali o stragiudiziali con il Comune di Terni;
- cedere il contratto, a pena di nullità. E' vietata la cessione anche parziale del contratto, senza il previo assenso del Comune di Terni. La cessione si configura anche nel caso in cui il fornitore contraente venga incorporato in altra azienda, in caso di cessione d'azienda o di ramo d'azienda e negli altri casi in cui il fornitore contraente sia oggetto di atti di trasformazione a seguito dei quali perda la propria identità giuridica.

L'inosservanza dei divieti di cui ai periodi precedenti comporterà la risoluzione di diritto del contratto con addebito di colpa al fornitore contraente, il quale sarà tenuto a sostenere tutti gli oneri conseguenti, compresi quelli derivanti dal rinnovo della procedura e al risarcimento del danno.

ART. 29. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il contratto si risolverà di diritto per grave inadempimento del fornitore contraente nei seguenti casi:

- nel caso in cui le obbligazioni dell'appaltatore non siano eseguite secondo le modalità stabilite nell'offerta, nel Capitolato tecnico e nel contratto (art.1456 cc.);
- nel caso in cui l'appaltatore, entro un congruo termine assegnatogli dal Comune di Terni, mediante diffida ad adempiere, non provveda a porre rimedio alle negligenze e/o inadempienze contrattuali che compromettano gravemente la corretta esecuzione del contratto di appalto nei termini prescritti (art. 1454 cc.);

- nel caso in cui le penali eventualmente applicate raggiungano, nel complesso, il 10% (dieci per cento) del valore del contratto;
- nel caso in cui le attività non siano state realizzate compiutamente entro il termine finale (art. 1457 cc.).

Nei suddetti casi la risoluzione si verifica di diritto quando il Comune di Terni dichiara all'appaltatore, a mezzo PEC o lettera raccomandata A/R, che intende avvalersi della clausola risolutiva espressa, a cui seguirà l'escussione della garanzia prestata, salvo il risarcimento di maggiori danni.

Qualora la risoluzione del contratto avvenga per colpa dell'aggiudicatario, questi è obbligato all'immediata sospensione dei servizi e al risarcimento del danno e il Comune di Terni è liberato da ogni obbligo sui servizi già erogati.

In aggiunta, il Comune di Terni potrà differire il pagamento di quanto dovuto a conguaglio delle spese sostenute, al fine di quantificare l'ammontare del danno che l'appaltatore abbia eventualmente provocato e debba risarcire, nonché di operare la trattenuta per equivalente dalla somma da corrispondere.

Nessuna parte potrà essere considerata inadempiente o colpevole di violazione degli obblighi contrattuali quando la mancata ottemperanza a tali obblighi sia dovuta a casi di forza maggiore (calamità naturali o eventi imprevedibili e inevitabili) verificatisi dopo la data di stipula del contratto. In tali casi l'aggiudicatario non è suscettibile di ritenuta sui compensi dovuti, di penalità né di risoluzione per inadempimento.

ART. 30. RECESSO

Resta nella facoltà dell'Ente ridurre o rimodulare in qualsiasi momento il contratto nei casi di corrispondente contrazione parziale dei servizi interessati dall'appalto oppure per disposizioni legislative, ovvero di recedere dal contratto medesimo dandone avviso all'impresa appaltatrice mediante PEC con un preavviso di tre mesi. In tal caso all'impresa appaltatrice non compete alcun corrispettivo per il recesso.

ARTICOLO 31 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Il contratto si intenderà risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'art.1456 c.c., salvo il diritto del Comune di richiedere all'appaltatore il risarcimento dei danni subiti, qualora si verifichi una delle seguenti fattispecie:

- a) mancata attivazione del servizio entro 5 (cinque) giorni naturali e consecutivi dalla firma del contratto
- b) venir meno dei requisiti generali e/o speciali che avevano originariamente consentito la partecipazione alla gara per la scelta del contraente;
- c) l'aggiudicatario sia destinatario di provvedimenti di revoca o decadenza di cui agli artt.11 e 12 del Regolamento in materia di rilascio delle licenze per svolgere il servizio di notificazione a mezzo posta di atti giudiziari e comunicazioni connesse;
- d) siano realizzate altre inadempienze che rendano difficile o impossibile la prosecuzione dell'appalto (quali ad esempio manifesta incapacità o inidoneità nell'esecuzione del contratto);
- e) frode, grave negligenza, inadempienze gravi e reiterate violazioni agli obblighi contrattuali;
- f) arbitraria ed ingiustificata interruzione o sospensione del servizio non dipendente da causa di forza maggiore;

- g) subappalto non autorizzato o oltre i limiti di legge;
- h) pagamenti di penali oltre il 10% del valore del corrispettivo contrattuale;
- i) violazione degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
- I) in caso di violazione di uno o più obblighi prescritti a carico degli appaltatori dal D.P.R. 16/04/2013 n. 62 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del d.lgs 30/03/2001 n. 165";
- m) violazione del Patto di integrità;
- n) violazione dei doveri di riservatezza;
- o) la mancata costituzione degli uffici di cui all'art.7, o chiusura degli stessi uffici durante la vigenza del contratto.

Nel caso in cui l'appaltatore non avvii il servizio entro 5 giorni dalla comunicazione di aggiudicazione definitiva, oppure in caso di fallimento, il contratto si intende risolto e la stazione appaltante, ai sensi dell'art.110 comma 2 del D. Lgs. 60/2016, procederà ad affidare il servizio all'impresa seconda classificata. Parimenti si procederà ad affidare il servizio all'impresa classificata seconda in graduatoria in tutti i casi di risoluzione. In ogni caso la risoluzione per inadempimento, comporterà l'incameramento della cauzione oltre alla possibilità per l'Amministrazione Comunale di richiedere il risarcimento dei maggiori danni.

ART. 32. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA

Sono ammessi a partecipare alla procedura negoziata di affidamento quattro (4) soggetti ad oggi autorizzati, titolari di licenze individuali speciali, così come desunto dal sito del MISE ovvero:

- 1) Nexive Network srl. - Via Gaudenzio Fantoli n. 6/3- 20138 Milano - P.iva 11261130964;
- 2) Citypost s.p.a – Via del Fischione n. 19 56019 Vecchiano (PI) - P.IVA 01528040502;
- 3)Fulmine Group srl - Via Re Federico m16/A/B 90141 Palermo - P.IVA 05590500822;
- 4) Poste Italiane SpA – MBPA centro Nord- Via Zanardi n. 28 - 40131 Bologna - P.I. 01114601006.

Gli operatori economici per partecipare devono essere abilitati al MEPA per il bando "Servizi", Categoria "Servizi Postali di Raccolta e Recapito" - CPV 64110000-0; in caso di raggruppamenti temporanei di imprese, consorzi nonché reti di imprese, tutti gli operatori economici per conto dei quali il fornitore abilitato agisce devono essere a loro volta già abilitati al MEPA al momento della presentazione dell'offerta da parte del fornitore.

E' fatto divieto ai concorrenti designati per l'esecuzione di partecipare alla gara in più di un'associazione temporanea o consorzio, ovvero partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbiano partecipato alla gara medesima in associazione o consorzio.

I requisiti di ammissione sono i seguenti:

- 1) Requisiti di ordine generale e di idoneità professionale:

- a) insussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e ss. mm. e ii.;
- b) iscrizione al Registro delle Imprese della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura o ad analogo registro dello Stato aderente UE, per le imprese non residenti in Italia, da cui risulti l'idoneità dell'impresa alla prestazione di attività corrispondente ai servizi in oggetto;
- c) possesso di licenza speciale per notificazione atti giudiziari e multe su tutto il territorio nazionale;
- d) non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti della pubblica amministrazione che abbiano esercitato, nei propri confronti, poteri autoritativi o negoziali per conto delle stesse p.a., per il triennio successivo alla cessazione del rapporto ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. 165/2001 e ss. mm. e ii.;
- e) non trovarsi in condizioni di incapacità a contrarre con la p.a.;
- f) rispetto tassativo dei contratti collettivi nazionali di lavoro di settore, degli accordi sindacali integrativi, delle norme sulla sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro e tutti gli adempimenti di legge nei confronti dei lavoratori dipendenti o soci, nonché l'avvenuto adempimento, all'interno della propria azienda, degli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa;

In caso di soggetti di cui all'art. 45 del D. Lgs. 50/2016, i requisiti devono essere posseduti singolarmente da tutte le imprese. Nel caso di consorzi, i medesimi requisiti devono essere posseduti anche dai consorziati per i quali il consorzio concorre.

2) Requisiti di capacità tecnico-professionale:

Essere in possesso di adeguata capacità all'esecuzione del servizio dimostrabile mediante dichiarazione contenente l'elenco dei principali servizi, analoghi a quello oggetto della gara, intesi come notifica di atti giudiziari, eseguiti con buon esito negli ultimi 3 anni (2018-2019-2020) per conto di almeno 3 distinte amministrazioni pubbliche (come definite dall'art. 1, comma 2, del D. Lgs. 165/2001 e ss. mm. e ii.), con indicazione del committente, degli anni e degli importi (i.v.a. esclusa). Tale requisito sarà parametrato per i soggetti con meno di tre anni di attività. Si precisa che si potranno indicare i servizi postali svolti negli ultimi tre anni, con indicazione del soggetto in favore di cui sono stati espletati e cioè sarà oggetto di adeguata valutazione.

Ogni dichiarazione è comunque passibile di verifica ai sensi e per gli effetti del D.P.R.445/2000 e ss.mm.ii.

ART. 33 PATTO DI INTEGRITÀ'

In attuazione del Piano Nazionale Anticorruzione 2020-2022, così come pubblicato dalla Autorità Nazionale Anticorruzione, si fa obbligo di adozione ed approvazione del Patto di Integrità, conformemente a quanto adottato dal comune di Terni con Deliberazione Giunta Comunale n. 319 del 16.12.2020 da intendersi parte integrante del presente Capitolato Speciale.

ART. 34: PREZZO A BASE D'ASTA per singolo atto giudiziario da spedire, compreso il costo di eventuali CAN/CAD e rendicontazione, IVA esclusa:

scaglioni di peso	tariffe
fino a 20 g.	€ 7,79
da 21 a 50 g.	€ 8,73
da 51 a 100 g.	€ 8,73
da 101 a 250 g.	€ 9,55
da 251 a 350 g.	€ 9,55
da 351 a 1000 g.	€ 10,61
da 1001 a 2000 g.	€ 10,61

L'offerta andrà formulata con indicazione della percentuale di sconto da praticare alle tariffe sopra riportate con numero due decimali.

La gara verrà aggiudicata anche in presenza di una sola offerta valida.

Resta ferma l'applicazione dell'articolo 95, comma 12, del D. Lgs. 50/2016.

ART. 35. FORMA DEL CONTRATTO. SPESE CONTRATTUALI

Il contratto sarà stipulato in forma di scrittura privata con sottoscrizione digitale. Tutte le spese contrattuali, comprese l'imposta di bollo e di registro e i diritti di segreteria, sono a carico dell'aggiudicatario.

ART. 36. CONTROVERSIE E RINVII

Per tutte le controversie che dovessero insorgere in merito all'esecuzione del contratto d'appalto di servizi in oggetto il foro territoriale competente sarà esclusivamente quello di Terni. E' espressamente escluso il ricorso all'arbitrato. Per tutto quanto non stabilito, si fa rinvio alle leggi ed ai regolamenti in vigore.

Stazione Appaltante
Il Dirigente
Dott.ssa Gioconda Sassi
(Documento sottoscritto con firma digitale)